



**REGOLAMENTO
COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DEGLI
INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 45 DEL
D.LGS. 31 MARZO 2023,
N. 36**

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo Appalti)

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. **80** del **31/08/2026***

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle relazioni sindacali previste dal CCNL Funzioni Locali vigente.

Il Regolamento sostituisce ogni precedente disciplina in materia di incentivi per funzioni tecniche adottata ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 93 del D.Lgs. 163/2006, ferma restando l'applicazione della normativa vigente *ratione temporis* per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, in attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "il Codice") e del presente Regolamento. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, le concessioni, gli accordi quadro e le forme di partenariato pubblico-privato.
2. Gli oneri per le attività tecniche, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono a carico dei relativi stanziamenti, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. La disciplina dell'incentivazione per appalti di servizi e forniture si applica esclusivamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice.
4. Le risorse destinate agli incentivi devono essere accantonate nel quadro economico dell'intervento al momento dell'avvio della procedura di affidamento. L'adozione della presente disciplina oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 45 del Codice non comporta la decadenza del diritto all'incentivo, a condizione che le relative somme siano state preventivamente accantonate (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. contr. FVG, delibera n. 14/2026/PAR; MIT, parere n. 2393/2024).
5. Il presente Regolamento non si applica agli affidamenti effettuati a favore di soggetti in house dell'Amministrazione, in quanto in tali fattispecie manca la distinzione soggettiva tra ente affidante e soggetto affidatario che costituisce il presupposto della disciplina incentivante (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. contr. FVG, delib. n. 14/2026/PAR).

Art. 2 – Destinatari

1. I destinatari degli incentivi sono i dipendenti dell'Ente che svolgono le funzioni tecniche specificate nell'Allegato I.10 al Codice, di seguito elencate:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto (RUP);
- c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati;
- o) collaudo tecnico-amministrativo;
- p) regolare esecuzione;
- q) verifica di conformità;
- r) collaudo statico;
- s) coordinamento dei flussi informativi.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato, compreso il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, purché inseriti nel gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3.

3. Il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario dell'incentivo a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo), che ha abrogato il divieto precedentemente previsto dall'art. 45, comma 6, ultimo periodo, del Codice. L'erogazione dell'incentivo al personale dirigenziale presuppone: a) che l'attestazione delle attività svolte sia rilasciata da un dirigente diverso da quello interessato, appositamente individuato dall'Ente; b) che gli atti di liquidazione siano sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. L'Ente può escludere il personale dirigenziale dall'incentivazione con apposita previsione del Contratto Decentrato Integrativo, ai sensi dell'art. 7, lett. ag), del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

- 1.** In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, adottato prima dell'avvio della procedura di affidamento, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- 2.** Il provvedimento di cui al comma 1 indica, per ciascun componente del gruppo, le attività assegnate e i criteri di ripartizione applicabili ai sensi del presente regolamento.
- 3.** Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri

della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente con provvedimento motivato, dando atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate e delle attività trasferite ad altri componenti.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale delle attività assegnate.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. Le somme che eccedono il limite di cui al comma 1 costituiscono economie di bilancio e sono destinate alla quota del 20% di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina del presente Regolamento

1. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento:

- a) le prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente: le relative quote di incentivo non maturano e costituiscono economia di bilancio;
- b) le attività non riconducibili alle funzioni tecniche individuate dall'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 ovvero per le quali non sia stato formalmente costituito il gruppo di lavoro ai sensi del presente Regolamento;
- c) le attività manutentive ordinarie non connesse a specifiche procedure di affidamento;
- d) gli affidamenti a soggetti in house dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente Regolamento;
- e) le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, per le quali continua ad applicarsi il previgente Regolamento comunale ai sensi del successivo art. 22, comma 1.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. Qualora l'Ente si avvalga di centrali di committenza o soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di affidamento, l'incentivo spetta al personale dell'Ente che svolga effettivamente le funzioni tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina vigente e dal presente Regolamento.

2. Il dirigente/responsabile competente accerta e attesta le attività effettivamente svolte dal personale dell'Ente nell'ambito di procedure gestite da centrali di committenza.

3. Nel caso di procedure svolte mediante Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante, la quota riferita alle attività di gara svolte dalla Centrale è attribuita secondo quanto previsto dalla convenzione disciplinante i rapporti tra gli enti. Le eventuali quote riferite ad attività non svolte dal personale dell'Ente possono essere

redistribuite tra i componenti del gruppo di lavoro che abbiano effettivamente svolto le restanti funzioni tecniche incentivabili, secondo i criteri di riparametrizzazione previsti dagli artt. 10, comma 3 e 12, comma 3.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. Il 20% delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche è accantonato a fondo specifico e destinato alle finalità indicate dall'art. 45, comma 5, del Codice, ovvero:
 - a) acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (modellazione BIM, implementazione banche dati, efficientamento informatico);
 - b) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale;
 - c) specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - d) copertura degli oneri assicurativi previsti dalla normativa vigente a tutela del personale che svolge funzioni tecniche, ivi comprese le polizze di responsabilità civile professionale del progettista e del verificatore e le coperture per tutti i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 con ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento, nonché attività di formazione specialistica e aggiornamento professionale connesse all'esercizio delle medesime funzioni."
2. Confluiscono nella quota del 20% anche:
 - a) le somme eccedenti il limite soggettivo di cui all'art. 4;
 - b) le quote di incentivo relative a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 19;
 - c) le quote relative a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente.
3. Le risorse della quota del 20% sono utilizzate secondo le modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente.

TITOLO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. L'80% delle risorse destinate agli incentivi (corrispondente alla quota distribuibile al personale, detratta la quota del 20% di cui all'art. 7) è così graduato in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posto a base di gara	Percentuale (%)
fino alla soglia UE	2,00
oltre la soglia UE	1,20

2. La percentuale è applicata all'importo posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera soggetti o non soggetti a ribasso, nonché degli

oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. Per gli affidamenti diretti, anche privi di alcune attività previste in tabella, le percentuali assegnate alle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate in modo che il totale raggiunga il 100%, consentendo l'integrale attribuzione dell'incentivo calcolato nella misura di cui al comma 1.

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le modifiche contrattuali e le varianti ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 contribuiscono a determinare l'incentivo qualora comportino prestazioni tecniche aggiuntive, opere o attività ulteriori rispetto a quelle originariamente previste e uno stanziamento di maggiori risorse. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori lavorazioni, servizi o forniture derivanti dalla variante, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione. Sono escluse le varianti derivanti esclusivamente da errori progettuali imputabili al personale interno.

2. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale (%)
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	32
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili/addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	25
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
Redazione del progetto esecutivo	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	7
Predisposizione dei documenti di gara	6
Direzione dei lavori	4
Ufficio di direzione dei lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere)	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di	4

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

conformità	
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	1
Coordinamento dei flussi informativi	1
TOTALE	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, nella misura stabilita dal dirigente/responsabile nel provvedimento di costituzione del gruppo.

3. Nel caso in cui una o più attività incentivabili non siano svolte dal personale dell'Ente in quanto affidate all'esterno ovvero non previste per la specifica procedura, le relative quote possono essere ridistribuite tra le restanti attività effettivamente svolte dal personale interno, mediante riparametrazione proporzionale delle percentuali, fino al raggiungimento del 100% della quota incentivabile prevista per la procedura.

TITOLO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. L'80% delle risorse destinate agli incentivi per appalti di servizi e forniture (detratta la quota del 20% di cui all'art. 7) è così graduato in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo servizi/forniture posto a base di gara	Percentuale (%)
fino ad Euro 1.000.000	1,50
Oltre Euro 1.000.000 e fino ad Euro 2.000.000	1,20
Oltre Euro 2.000.000 e fino ad Euro 5.000.000	1,00
Oltre Euro 5.000.000 e fino ad Euro 7.500.000	0,80
Oltre Euro 7.500.000 e fino ad Euro 10.000.000	0,6
Oltre Euro 10.000.000 e fino ad Euro 25.000.000	0,4
Oltre Euro 25.000.000 e fino ad Euro 50.000.000	0,2
Oltre Euro 50.000.000	0,1

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. La percentuale è applicata all'importo posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. Per gli affidamenti diretti, le percentuali delle attività non previste sono riparametrate sulle restanti attività in modo da raggiungere il 100% dell'incentivo calcolato.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

Attività tecnica	Percentuale (%)
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	28
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili/addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	18
Redazione del progetto/capitolato/relazione descrittiva	18
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione (ed eventuale direttore operativo)	16
Regolare esecuzione / Verifica di conformità	10
TOTALE	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate alle attività restanti sono corrispondentemente riparametrate in modo che il totale raggiunga il 100%.

TITOLO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. Il diritto all'incentivo è subordinato all'effettivo svolgimento delle attività tecnico-amministrative assegnate, accertato e attestato dal dirigente/responsabile competente nella scheda di rendicontazione di cui all'art. 19.

2. L'incentivo è commisurato all'effettivo contributo apportato da ciascun componente del gruppo di lavoro, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro e della complessità dell'opera, del servizio o della fornitura.

3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile, con riferimento ai casi di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura di cui al comma 3, è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 3, in ordine alla riparametrazione dei coefficienti per le attività non svolte nell'ambito del gruppo di lavoro.

5. Sono in ogni caso esclusi dall'incentivazione i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai relativi provvedimenti attuativi, ovvero che non svolgano le attività assegnate con la dovuta diligenza.

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora il procedimento si articoli in più fasi autonome (ad es. livelli progettuali successivi), l'incentivo è frazionato per ciascuna fase, in proporzione all'importo stimato delle attività di ciascuna fase rispetto all'importo complessivo dell'intervento.

2. Per le attività afferenti a procedure di importo esiguo o di ridotta complessità, il dirigente/responsabile può prevedere, con motivato provvedimento, l'attribuzione dell'incentivo in un'unica soluzione al completamento dell'intera procedura.

Art. 15 – Attività e personale coinvolto

1. Qualora a un medesimo dipendente siano assegnate più funzioni nell'ambito della stessa procedura, lo stesso matura diritto all'incentivo per ciascuna delle funzioni svolte, nel rispetto del limite soggettivo annuo di cui all'art. 4.

2. Il cumulo di incentivi per funzioni diverse nella stessa procedura deve risultare dal provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, con specifica indicazione delle funzioni cumulate.

Art. 16 – Attività incentivabili

Costituiscono attività incentivabili esclusivamente le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dipendente dell'Ente nell'ambito di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e formalmente attribuite mediante il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'art. 3.

Art. 17 – Attività del personale dirigenziale

1. Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo Appalti) ha abrogato il divieto di corrispondere gli incentivi per le funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale, in precedenza previsto dall'art. 45, comma 6, ultimo periodo, del Codice. A far data dal 31 dicembre 2024, il personale dirigenziale può pertanto essere destinatario degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti e a quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

2. Qualora un dirigente svolga funzioni tecniche incentivabili, l'attestazione delle attività svolte deve essere rilasciata da un dirigente diverso da quello interessato, appositamente individuato dall'Ente con provvedimento motivato. In assenza di altro

dirigente disponibile, l'attestazione è rilasciata dal Segretario Comunale. Gli atti di liquidazione degli incentivi al personale dirigenziale sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. Il Contratto Decentrato Integrativo può prevedere l'esclusione del personale dirigenziale dall'ambito dei destinatari degli incentivi, in attuazione dell'art. 7, lett. ag), del CCNL Funzioni Locali 2022-2024; in tale ipotesi le relative quote non maturano e confluiscono nelle risorse di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 18 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice, in caso di incremento dei tempi o dei costi di esecuzione, in assenza di giustificati motivi, agli incentivi spettanti ai soggetti responsabili dei ritardi o dei maggiori costi è applicata una riduzione secondo la tabella seguente:

Tipologia incremento	di	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione		fino al 20% del tempo contrattuale	Nessuna riduzione
		dal 21% al 40% del tempo contrattuale	Riduzione del 30%
		oltre il 40% del tempo contrattuale	Riduzione del 50%
Costi di realizzazione		fino al 20% del costo contrattuale	Nessuna riduzione
		dal 21% al 40% del costo contrattuale	Riduzione del 30%
		oltre il 40% del costo contrattuale	Riduzione del 50%

2. La riduzione si applica proporzionalmente agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato il ritardo o l'incremento di costo. Non trova applicazione nei casi in cui il ritardo o l'incremento non siano direttamente imputabili all'attività del personale. La riduzione si applica quindi, esclusivamente, in presenza di responsabilità accertata del soggetto interessato.

3. La contestazione ai soggetti responsabili è effettuata dal Responsabile dell'Area in forma scritta, in modo tempestivo, al verificarsi degli eventi che la determinano. Qualora il soggetto competente alla contestazione abbia avuto un ruolo nella procedura, la contestazione è effettuata dal Segretario Comunale.

Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e

attesta le specifiche attività svolte da ciascun dipendente mediante apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La scheda di rendicontazione deve contenere almeno:

- a)** il tipo di attività assegnata e quella effettivamente svolta;
- b)** la percentuale di attività realizzata;
- c)** i tempi previsti e i tempi effettivi di svolgimento;
- d)** l'importo dell'incentivo da liquidare, con eventuale applicazione delle riduzioni di cui all'art. 18;
- e)** l'indicazione della procedura e del CUP/CIG di riferimento.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene in due momenti:

- a)** un primo acconto pari al 50% della quota individuale spettante, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e validazione (per i lavori);
- b)** il saldo, comprensivo delle residue quote, ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, del collaudo o della verifica di conformità.

4. Qualora la procedura non pervenga all'affidamento (revoca, annullamento, gara deserta o infruttuosa), l'incentivo è liquidato, in unica soluzione entro sessanta giorni dal provvedimento che definisce la procedura, esclusivamente per le attività di programmazione e di gara effettivamente svolte e attestate ai sensi del comma 1, in coerenza con il principio di cui all'art. 13, comma 2.

5. Per contratti di importo superiore a € 500.000,00, il Responsabile può articolare la liquidazione in più acconti intermedi, in corrispondenza del completamento di fasi significative, dandone atto nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.

Art. 20 – Proroghe e rinnovi contrattuali

1. Nel caso di proroga contrattuale, anche tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, gli incentivi possono essere riconosciuti a condizione che:

- a)** le funzioni tecniche siano state realmente svolte;
- b)** il RUP ne abbia attestato l'effettiva esecuzione;
- c)** le somme risultino correttamente accantonate nel quadro economico dell'intervento originario o aggiornato.

2. Il rinnovo contrattuale, costituendo un nuovo affidamento, richiede un nuovo procedimento di affidamento, un nuovo accantonamento nel quadro economico e l'avvio di un nuovo gruppo di lavoro. Non è consentita la liquidazione degli incentivi del contratto originario in sede di rinnovo, salvo che per le attività già svolte e non ancora liquidate (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. contr. FVG, delib. n. 14/2026/PAR).

Art. 21 – Informazione e confronto

1. L'Ente assicura il rispetto del sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL Funzioni Locali vigente con riferimento ai criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche.

2. Le modifiche sostanziali ai criteri di ripartizione contenuti nel Titolo II e nel Titolo III del presente Regolamento sono preventivamente sottoposte alle OO.SS. nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

3. L'Ente assicura la massima trasparenza nella gestione degli incentivi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, pubblicando nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale l'elenco delle procedure per cui sono stati erogati incentivi, con l'indicazione degli importi complessivi liquidati.

4. I criteri di ripartizione di cui ai Titoli II e III del presente Regolamento acquistano piena efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo (CDI) di cui al comma 1. Nelle more della conclusione del CDI, non è consentita la liquidazione degli incentivi sulla base delle tabelle di ripartizione del presente Regolamento. Qualora il CDI già vigente alla data di adozione del presente Regolamento contenga criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, questi continuano ad applicarsi fino alla revisione in sede di nuovo CDI.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Disposizioni transitorie

1. Per le procedure di affidamento avviate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice) anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente Regolamento comunale, nei limiti delle risorse accantonate nei rispettivi quadri economici.

2. Per le procedure di affidamento avviate ai sensi del D.Lgs. 36/2023 anteriormente all'adozione del presente Regolamento, quest'ultimo trova applicazione a condizione che le relative risorse siano state accantonate nel quadro economico dell'intervento. La liquidazione degli incentivi per tali procedure è effettuata sulla base del presente Regolamento, con decorrenza dalla data di accantonamento delle risorse (cfr. Corte dei Conti, Sez. Autonomie, delib. n. 16/SEZAUT/2021/QMIG; Corte dei Conti, Sez. reg. contr. FVG, delib. n. 14/2026/PAR).

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, nonché le indicazioni interpretative della Corte dei Conti, dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

3. Il Responsabile del Settore competente in materia di lavori pubblici/appalti è incaricato dell'attuazione del presente Regolamento e della predisposizione dei modelli operativi (schede di rendicontazione, provvedimenti di costituzione del gruppo di lavoro, determinazioni di liquidazione).

Calolziocorte, lì _____

Il Sindaco / Il Presidente

Fonti normative e giurisprudenziali di riferimento: art. 45 e Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo Appalti); CCNL Funzioni Locali 2022-2024, art. 7, lett. ag); Corte dei Conti, Sez. Autonomie, delib. n. 16/SEZAUT/2021/QMIG; Corte dei Conti, Sez. reg. contr. FVG, delib. n. 14/2026/PAR (Comune di Azzano Decimo); MIT, parere n. 2393/2024; ANAC, parere n. 3360/2023; Quaderno ANCI "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche dopo il correttivo appalti", febbraio 2025.